



29402/17

## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## SESTA SEZIONE CIVILE - T

C. 111 (T)

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Presidente -

TRIBUTI ALTRI Motivazione semplificata
--

Dott. MAURO MOCCI - Rel. Consigliere -

Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI - Consigliere -

Ud. 16/11/2017 - CC

Dott. ENRICO CARBONE - Consigliere -

R.G.N. 21670/2016

Dott. MARIA ENZA LA TORRE - Consigliere -

C. 111 29402  
Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 21670-2016 proposto da:

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DENOMINATA X

, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. MAZZINI 112, presso LEGALCOM TELEMATTIVA, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO PAOLO FRANCICA;

**- ricorrente -****contro**

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. X, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

**- resistente -**

avverso la sentenza n. 1078/6/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 26/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Rilevato:

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;

che la Associazione professionale denominata "X

" propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano. Quest'ultima, a sua volta, aveva accolto l'impugnazione della contribuente avverso un avviso di liquidazione per imposta di registro 2010;

Considerato:

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, col primo, la contribuente invoca omesso esame su un fatto decisivo, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., costituito dalla mancata conoscenza dell'atto posto a base della pretesa tassazione;

che, col secondo, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 7 comma 1° l. n. 212/2000 e 52 comma 2 bis DPR n. 131/1986, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.: la CTR si sarebbe posta consapevolmente in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale che avrebbe reputato illegittimo l'avviso di liquidazione indicante solo la data ed il numero della sentenza civile oggetto di registrazione;

che l'Agenzia non si è costituita;

che il primo motivo è infondato, alla luce del consolidato principio, per il quale la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione: pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014);

che, nella specie, la CTR ha ampiamente discusso il profilo della conoscenza della sentenza da registrare, ancorché per giungere a conclusioni differenti da quelle invocate dalla contribuente;

che il secondo motivo è invece fondato, posto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di imposta di registro, l'avviso di liquidazione emesso ai sensi dell' art. 54, comma 5 D.P.R. n. 131 del 1986, che indichi soltanto la data e il numero della sentenza civile oggetto della registrazione, senza allegarla, è illegittimo, per difetto di motivazione, in quanto l'obbligo di allegazione, previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7 mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato

esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad un'attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare (Sez. 6-5, n. 12468 del 17/06/2015; Sez. 5, n. 18532 del 10/08/2010);

che, pertanto, in accoglimento del secondo motivo di ricorso la sentenza va cassata e che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, con l'accoglimento del ricorso introduttivo;

che le spese del giudizio di merito possono essere compensate, mentre quelle di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo.

Compensa le spese dei giudizi di merito e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore Associazione professionale denominata " X " , in euro

500, oltre spese forfettarie in misura del 15%

Così deciso in Roma il 16 novembre 2017

Il Presidente

Dr. Marcello Jacobellis

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

0020 - 7 DIC. 2017



di Cassazione  
Cassa di Roma

*Giuseppe Maria*

*Dr. Marcello Jacobellis*